

23-03-2026
n° 162 SUB E 3

STATUTO
CAPITOLO I

Denominazione — Sede — Oggetto - Durata

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL'ALVEARE - ETS"

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Articolo 2

La sede legale dell'associazione è in Brivio, via Lung'Adda Monfalcone nr. 11. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Articolo 4

L'associazione ha lo scopo esclusivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare essa ha lo scopo esclusivo di:

- 1. perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap, anche attraverso la gestione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi;
- 2. sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai problemi dei portatori di handicap e delle loro famiglie;
- 3.
 - a. fornire un supporto materiale e morale all'attività svolta dalla cooperativa sociale L'ALVEARE COOP. SOC. A R.L. con sede in Brivio (LC), Via Lung'Adda Monfalcone nr. 11;
 - b. collaborare con Associazioni e Enti Pubblici e privati aventi finalità consimili.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, sempre che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui sopra e specificamente individuate dal consiglio direttivo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 5

L'associazione ha durata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31.12.2050 ed è prorogabile.

CAPITOLO II

Associati

Articolo 6

Possono chiedere di far parte dell'associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Diverranno associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, la quale verrà determinata, ogni anno, dal Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda di ammissione per i minorenni dovrà essere sottoscritta anche da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il rigetto può essere impugnato dall'interessato davanti all'Assemblea con apposita e circostanziata istanza. L'Assemblea nella prima adunanza utile decide sull'impugnazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Ogni associato è tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione.

Le cariche associative sono gratuite.

Gli associati prestano, in modo assolutamente gratuito e spontaneo, la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'iscrizione all'associazione è a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione e di ottenerne estratti a proprie spese. L'esame deve essere concordato con il Presidente del Consiglio direttivo ed essere svolto con

modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività dell'associazione.

La qualifica di associato si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora l'associato, con il suo comportamento, abbia recato grave pregiudizio all'associazione o sulla base di accertata e motivata trasgressione ai principi dell'associazione ed al presente statuto.

Contro la delibera di esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, l'associato potrà ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, all'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere indirizzato al Consiglio Direttivo che, entro trenta giorni dal ricevimento, deve convocare l'assemblea per la delibera sul ricorso stesso.

Il ricorso contro la delibera di esclusione si intende accolto ove l'assemblea deliberi l'accoglimento con la maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, a dichiarare la cessazione dei soci deceduti o irreperibili.

CAPITOLO III Esercizio Finanziario **Articolo 7**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa ed a convocare l'assemblea per l'approvazione del documento.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. da contributi degli aderenti;
- c. da contributi e donazioni di privati;
- d. da contributi della Comunità Europea, dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- e. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive comunque marginali ed espressamente finalizzate al sostegno dell'attività istituzionale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. lasciti testamentari, legati e donazioni purché accettati con delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non potrà distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPITOLO IV
Organi dell'Associazione
Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si occupa dello svolgimento di tutte le attività dell'associazione, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Conferisce incarichi, cura la redazione del bilancio e propone le attività dell'associazione che saranno approvate dall'assemblea.

Delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci.

Redige ed approva il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Per l'esclusione dei soci è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

La convocazione del consiglio avviene con lettera spedita almeno cinque giorni prima della riunione o recapitata a mano con un preavviso di almeno tre giorni, oppure con messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito, anche senza formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri, salvo che un membro dichiari di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione e in assenza del Presidente la associazione è legalmente rappresentata dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i restanti membri provvedono, entro trenta giorni, alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino alla successiva assemblea la quale dovrà decidere sulla loro conferma. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri in carica, l'intero consiglio decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni entro sessanta giorni.

Articolo 10

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Alle adunanze dell'assemblea partecipano i membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e nomina un segretario. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dall'inizio del successivo esercizio, per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, oppure su domanda di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, tra gli altri, sui seguenti argomenti:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In via ordinaria, le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza degli associati presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato, dal momento dell'iscrizione, ha diritto ad un voto.

È consentita l'espressione del voto per delega.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura speciale. In caso di assenza od impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 12

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea dell'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea secondo il procedimento previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia.

